

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Variante al P.R.G. per l'applicazione dell'art.2 bis del D.P.R. 380/2001 e dell'art.8 della L.R.V. n.4/2015 per la z.t.o. D3.4 "Area alberghiera esistente"- Adozione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n.1399 del 15 maggio 2007 pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 05.06.2007 ha approvato ai sensi dell'art.46 della L.R. 61/85 la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Chioggia e la stessa è stata approvata definitivamente con deliberazione n.2149 del 14 luglio 2009 pubblicata nel B.U.R. n.63 del 04.08.2009;

- la L.R.V. n.14 del 06/06/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004,n.11, Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio" prevede di ridurre il consumo di suolo con l'obbiettivo di azzerarlo entro il 2050;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.77 dell'11/05/2021 il Comune di Chioggia ha adottato la variante al vigente Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art.14, comma 1 della L.R.V. n.14/2017 inerente il consumo di suolo;

- il comma 1 dell'art. 2 bis del D.P.R. n.380/2001 sancisce che le regioni con proprie leggi e regolamenti possono prevedere disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 02 aprile 1968 e sempre il comma 1-ter del medesimo articolo disciplina che in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti;

- l'art.8 della Legge Regionale del Veneto n. 4 del 16 marzo 2015 al comma 1 prevede che in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, lo strumento urbanistico generale, con le procedure di cui al comma 4, può fissare limiti di densità, di altezza e di distanza in deroga a quelli stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765";

- il comma 4 dello stesso articolo della citata legge regionale, prevede che sia lo strumento urbanistico comunale che individui le zone o ambiti di cui al comma 1, nonché i limiti di densità, di altezza e di distanza in deroga a quelli stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, da osservarsi all'interno degli stessi, sulla base dei criteri di cui al comma 3 e con le seguenti modalità:

a) per i comuni dotati del piano di assetto del territorio (PAT), in sede di formazione del piano degli interventi (PI) o mediante variante al PI con la procedura di cui all'articolo 18 della legge regionale

23 aprile 2004, n. 11, nel rispetto del dimensionamento del PAT e dei singoli ambiti territoriali omogenei (ATO);

b) per i comuni non dotati di PAT, mediante variante al piano regolatore generale (PRG) con la procedura di cui all'articolo 50, commi 6 e 7, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio", nel rispetto del dimensionamento dello strumento urbanistico generale, in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e comunque non oltre il termine previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia".;

VISTO CHE:

- è intenzione dell'Amministrazione comunale dare attuazione alle citate previsioni normative in favore delle attrezzature alberghiere della località turistica di Sottomarina, che fanno riferimento all'art.87 delle n.t.a. del vigente p.r.g. e l'art.87 della variante al vigente p.r.g. sul Consumo di Suolo adottata con D.C.C. n.77/2021, con ciò identificando già chiaramente una zonizzazione di completamento denominata "Sottozona D3.4 – Area alberghiera esistente" e pertanto non necessita l'individuazione delle aree con nuova perimetrazione;

- a seguito di quanto sopra esplicitato è necessario per il Comune procedere con la redazione di una sola variante alle N.T.A. del Piano Regolatore Generale (PRG) ed alle N.T.A. relativa alla variante al vigente P.R.G. sul consumo di suolo adottata con D.C.C. n.77/2021, con la procedura prevista dai commi 6 e 7 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "*Norme per l'assetto e l'uso del territorio*" e successive modificazioni secondo le indicazioni di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R.V. n.4/2015;

DATO ATTO che la variante adottata ai sensi dell'art. 50 comma 6 e 7 della L.R. 61/85 e s.m.i. non incide sulle caratteristiche essenziali e sui criteri informativi del piano regolatore generale, né si pone in contrasto con la pianificazione di livello superiore;

VISTO che, per le finalità di cui sopra, l'Ufficio Pianificazione ha redatto un apposito elaborato di variante (testi di NTA vigenti e variati) allegato alla presente deliberazione (Elaborato n.1), che ne costituisce parte integrante;

RITENUTO pertanto di procedere all'adozione di apposita variante inerente alle N.T.A. della strumentazione urbanistica vigente ed adottata;

VISTI :

– il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

– la Legge Regionale 27 giugno 1985 n. 61 del "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e s.m.i.;

– la Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il governo del territorio" e s.m.i.;

– la Legge Regionale 06 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

– il D.P.R. n.380 del 6 giugno 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e s.m.i.;

– la Legge Regionale n.4 del 20 marzo 2015 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette.";

– la vigente variante Generale al P.R.G., approvata definitivamente con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2149 del 14.07.2009 (pubblicata sul B.U.R. n. 63 del 04.08.2009);

– il vigente Statuto Comunale;

– il provvedimento sindacale n. 9 datato 11 marzo 2020, con il quale è stato nominato il Dott. Gianni Favaretto dirigente del Settore Urbanistica;

DATO ATTO che il presente provvedimento è privo di riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 espresso dal Dirigente del servizio sulla proposta della presente deliberazione;

VISTO l'art. 78, comma 2 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art.77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del DLgs 33/2013, sono stati pubblicati nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente così come previsto dalla norma;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi mediante sistema computerizzato;

D E L I B E R A

DI RICHIAMARE i motivi esposti in premessa, quale parte integrante del presente provvedimento;

DI ADOTTARE la variante dell'art.87 delle N.T.A. del P.R.G. Vigente e la variante dell' art.87 delle N.T.A. della variante al P.R.G. vigente "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo" adottata con D.C.C. n77 dell' 11 maggio 2021, così come indicato nell'Elaborato n.1 allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi del comma 4 e secondo la procedura prevista dai commi 6 e 7 dell'art. 50 della L.R. 61/1985;

DI INCARICARE il Servizio Urbanistica della pubblicazione della presente variante secondo quanto previsto dalle norme in vigore;

DI ASSOLVERE l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del D.Lgs. n.33/2013 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online;

DI DARE ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;

DI DARE ATTO che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, in attuazione del Regolamento Europeo n. 679/2016. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.